

MACCHINE AGRICOLE E CODICE DELLA STRADA

Le principali novità - seconda parte

di Giuseppe Scaino

Proseguiamo la pubblicazione delle novità del Codice della strada per quanto riguarda la disciplina delle macchine agricole. Una prima parte l'abbiamo pubblicata nel Coltivatore di maggio; la prossima in quello di luglio.

Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile: (Artt. 193/237 C.d.S.)

Per le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'art. 193 decorre dal 1 ottobre 1993. I mezzi interessati sono: le macchine agricole semoventi e i rimorchi agricoli aventi targa propria. Sono soggette all'obbligo le macchine agricole poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree aperte al pubblico (equiparate). Il rimorchio agricolo è coperto dalla polizza assicurativa della trattoria trainante quando è agganciato alla stessa e quando accidentalmente si sgancia; il rimorchio è sprovvisto di copertura assicurativa quando è isolato e sganciato e lo stesso deve essere assicurato per il "rischio statico". Per entrambi i contrassegni attestanti il pagamento dell'assicurazione del trattore e del rimorchio agricolo non c'è l'obbligo di esposizione ma c'è l'obbligo di averli al seguito (art.181 C.d.S.).

Sanzioni (Art. 193 C.d.S.) Circolazione senza copertura assicurativa - sanzione amministrativa di euro 761,00; consegue sequestro del veicolo finalizzato a confisca nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro i termini previsti (60 gg.) e la relativa copertura assicurativa. Se la copertura assicurativa avviene dal 16° al 30° giorno dalla scadenza, con continuità di polizza, la sanzione è ridotta ad ¼. Non avere al seguito, il certificato di assicurazione - sanzione amministrativa di euro 39,00 (art. 180/7° C.d.S.).

Trasporto di persone: (Art. 57/4° C.d.S.) (Art.208 e 209 Reg.C.d.S.) Anche se le macchine agricole sono normalmente destinate alle lavorazioni agricole o forestali, è eccezionalmente ammesso il trasporto di persone. Occorre distinguere, tuttavia, tra le macchine

agricole semoventi e macchine agricole trainate, con espliciti riferimenti ai rimorchi agricoli. Le macchine agricole semoventi (eccetto le operatrici ad un asse) possono essere attrezzate per il trasporto degli addetti ai lavori, per non più di tre persone compreso il conducente. In ogni caso, il trasporto di persone è subordinato ad accertamento dell'idoneità da parte dell'ufficio provinciale della M.C.T.C., con annotazione sulla carta di circolazione indicante il numero di persone ammesso. In tutti i casi, è vietato il trasporto di persone in piedi. Anche i rimorchi agricoli possono essere adibiti al trasporto di persone purché siano omologati e rispondano alle prescrizioni tecniche e di sicurezza previste.

Durante il trasporto di persone sui rimorchi devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- il numero delle persone trasportate non può superare quello indicato sulla carta di circolazione,
- non può essere superata la massa complessiva del veicolo stesso
- è vietato il trasporto promiscuo (persone e cose)
- il percorso deve essere limitato tra azienda agricola o centro di raccolta e posto di lavoro e viceversa
- le persone trasportate non possono appoggiarsi alle sponde di cui il rimorchio deve essere dotato
- è vietato il trasporto in piedi

Anche per i rimorchi agricoli, il trasporto di persone è subordinato ad accertamento dell'idoneità da parte dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. con annotazione sulla carta di circolazione del numero di persone trasportabili e l'attrezzatura prescritta per tale tipo di trasporto. Inoltre, sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere indicate le targhe delle trattorie alle quali lo stesso può essere agganciato (è vietato il traino con trattorie diverse). Come già accennato in premessa, le macchine agricole sono veicoli destinati esclusivamente ad essere impiegati nelle at-

tività agricole e forestali, nonché per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze d'uso agricolo. Il trasporto di persone è limitato agli addetti ai lavori agricoli e accompagnatori d'animali.

Trasporto di macchine agricole su rimorchi agricoli: sui veicoli classificati

rimorchi agricoli, regolarmente riconosciuti a tale specifico uso, possono essere trasportate anche macchine agricole o macchine operatrici impiegate nelle attività agricole e forestali. (Vedasi circolare chiarificatrice n. 300/a/31341/103/38 del 23 gennaio 2001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della P.S.).

Sanzioni (Art.82/8° C.d.S.) Uso e trasporto di merce diversa da quella prevista - sanzione amministrativa di euro 80,00, e sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi. (Art.110/7° C.d.S.) Violare le prescrizioni contenute nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica (quando sulla carta di circolazione non c'è annotazione con riferimento al trasporto di persone) -- sanzione amministrativa di euro 80. (Art.169/10° C.d.S.) Trasportare persone in numero superiore a quello indicato sulla carta di circolazione - sanzione amministrativa di euro 80,00.

Limiti di velocità (Art.142 comma 3 c)

C.d.S) Le macchine agricole non possono superare la velocità di 40 km/h se montate su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi. (Art. 142/4° C.d.S.) Nella parte posteriore delle macchine agricole deve essere indicata la velocità massima consentita. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione va riportata sui rimorchi.

Sanzioni (Art. 142/10° C.d.S.) Chiunque viola di indicare la velocità massima con apposito contrassegno è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 24.

Il seguito nei prossimi numeri del "Il Coltivatore Friulano"